

QUADROFEDELE

Notiziario Airces

NUMERO 4

LUGLIO - AGOSTO

2020



Sommario

EDITORIALE

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA REVISIONE di G. INSAUDO

PREMIO QF

NOTE TECNICHE E GIURIDICHE di F. CAPPELLO

Prima di lasciarci per le ferie di Agosto, vi inviamo il numero di QuadroFedele che ha come argomento principale un importante intervento di **Gaspere Insaudo**, che ringraziamo per la sua sempre cordiale disponibilità e la grande professionalità, al quale abbiamo chiesto un parere sull'ennesimo spostamento del termine per l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo per le SRL e Cooperative che è stato introdotto dal D.L. 34/2020. Questa ulteriore modifica del termine sta generando seri problemi ai membri degli Organi di Controllo che sono stati nominati proprio per ottemperare alla norma. La domanda di questi giorni è: e adesso che succede,? come gestiamo questa situazione? Chi è stato nominato cosa deve fare? L'articolo a pag. 2 prova a rispondere a queste domande.

Lo scorso giugno siete stati in tanti a partecipare all'assemblea di AIRCES che si è svolta in modalità telematica, come tanti sono stati i partecipanti alla cerimonia, telematica, di consegna del **Premio Quadro Fedele** ai migliori bilanci 2018. Una bellissima gironata che non vediamo l'ora di replicare, questa volta speriamo dal vivo, e dunque a pag.5 troverete il bando del **Premio Quadro Fedele 2020 ai bilanci d'esercizio chiuso al 31/12/2019**. Vi invitiamo a diffonderlo alle cooperative con cui collaborate comunicando loro che il bando è scaricabile dal sito di Airces. Questi i vincitori dei premi dell'ultima edizione:

- Per il BILANCIO D'ESERCIZIO con ricavi superiori ad € 50 mln, il premio è stato assegnato a CONSORZIO INTEGRA –Bologna, mentre alle Cooperative **COOP LOMBARDIA** -Milano e **CONAD CENTRO NORD** – Reggio Emilia è stata assegnata la "Menzione Speciale".
- Per il BILANCIO D'ESERCIZIO con ricavi inferiori ad € 50 mln, il premio è stato assegnato a **CMSA S.C.** -Montecatini Terme (PT), mentre alle Cooperative **CTI** - Imola (BO), **Cooperativa Trasporti Alimentari** - Anzola Emilia (BO), Uniabita - Cinisello Balsamo (MI) e **Coop Bilanciai** - Campogalliano (MO) è stata assegnata la "Menzione Speciale".
- Per il BILANCIO SOCIALE il premio è stato assegnato alla **Cooperativa CADIAI** – Bologna, mentre alle Cooperative Novacoop – Vercelli, **CAMST** - Villanova di Castenaso (BO), **CoopSelios** - Reggio Emilia e **Sisifo** - Palermo è stata assegnata la "Menzione Speciale".
- Il Premio BEST 2019 (12° edizione) alla Cooperativa con i migliori Bilancio d'Esercizio e Bilancio Sociale congiuntamente esaminati, è stato assegnato a **CAMST** - Villanova di Castenaso (BO).
- Alla Cooperativa **FORMULA SERVIZI** di Forlì è stato assegnato il Premio Speciale "DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA".

Il Premio Speciale NEW ENTRY per il Bilancio d'Esercizio è stato assegnato alla **Cooperativa ABITARE** di Milano, e per il Bilancio Sociale alla **Cooperativa Sociale CAPP** di Palermo.

Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete dato in occasione del rinvio dell'evento di giugno previsto a **Palazzo di Varignana**. Come scritto dal Presidente **Piero Landi**, nel mail inviatavi a metà luglio "Vogliamo guardare con fiducia al futuro e, pertanto, avuta la disponibilità da parte di tutti i relatori, vi riproponiamo lo stesso evento, con le medesime modalità e sempre nella splendida struttura di Palazzo di Varignana, per un venerdì e sabato di giugno 2021, che verranno al più presto definiti in base alla vostre risposte. A tal fine siamo a richiedere a tutti gli iscritti per il 2020, la conferma di partecipazione per il 2021. In tal caso verrà ritenuta valida la quota versata per il 2020". Quasi tutti ci avete dato un riscontro positivo. Siamo molto contenti e speriamo di ritrovarci quanto prima in presenza. Per la ripresa delle **attività di formazione** settembre abbiamo già in corso di programmazione tre eventi, uno sugli enti locali, uno sul terzo settore ed uno sulla revisione che appena saranno definitivi verranno inseriti nel sito e ci si potrà iscrivere. Contemporaneamente stiamo lavorando alla programmazione di altri corsi di formazione che speriamo di poter svolgere in presenza.

VI AUGURIAMO BUONE FERIE E CI VEDIAMO A SETTEMBRE!!

ANCORA UNA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA REVISIONE DELLE C.D. NANO IMPRESE: PROBLEMI E TEMI CONNESSI

GASPARE INSAUDO – DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE, SOCIO AIRCES

Si dice che errare è umano, ma perseverare nell'errore è diabolico. E tuttavia il legislatore persevera nel **riaprire i termini**, dopo la loro scadenza, per la nomina dell'organo di controllo e del revisore nelle Srl di dimensioni minori (c.d. nano imprese), creando problemi a chi ha rispettato la norma e premiando quelli che non l'avevano rispettata. Il testo del decreto di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") ormai approvato, comprende l'emendamento inserito in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che **sostituisce** nell'art. 379, comma 3, del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel seguito CCII) alle parole "entro la data in approvazione dei bilanci relativi **all'esercizio 2019**" le parole "entro la data di approvazione dei bilanci relativi **all'esercizio 2021**".

Per capire di cosa stiamo parlando occorre fare la **storia di questa norma travagliata**.

1 - La norma iniziale - Nella riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, una delle principali novità è costituita dal principio dell'allerta: quanto prima si colgono i segnali di crisi delle imprese, tanto prima è possibile intervenire per il suo superamento, evitando che la crisi evolva nello stato di insolvenza. Alle procedure di allerta ed ai rimedi conseguenti è dedicato il Titolo II del CCII. Ne sono importanti attori gli organi di controllo societario ed il revisore. In questo quadro il legislatore amplia significativamente la platea delle Srl che, a norma dell'art. 2477 c.c., hanno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore. L'obbligo vale per chi supera, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei limiti di 2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi e 10 dipendenti occupati in media nell'esercizio e cessa se per tre esercizi consecutivi nessuno dei limiti viene superato.

Queste norme del CCII entrano in vigore il 16 marzo 2019; le Srl coinvolte dall'abbassamento dei parametri dimensionali, hanno tempo fino al 16 dicembre per adeguare i propri statuti e procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, per l'esercizio 2019, sulla base dei parametri di bilancio del 2017 e del 2018.

Coloro che, come chi scrive, pensano che tutte le imprese che godono della limitazione della responsabilità sociale al patrimonio dell'impresa, debbano assoggettare a revisione indipendente i loro bilanci e quindi la consistenza del loro patrimonio, si sarebbero aspettati qualcosa di più, ma è comunque un importante passo avanti.

2 - La prima modifica - Ma il legislatore si pente e torna parzialmente sui suoi passi. Con la L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. decreto "Sblocca cantieri") la platea delle Srl obbligate viene ridotta, pur restando più ampia di quella antecedente il CCII. Vengono infatti modificati i parametri dimensionali di riferimento che risalgono a 4 milioni per l'attivo, a 4 milioni per i ricavi ed a 20 dipendenti occupati in media. Resta però fermo tutto il resto. Questa modifica è in vigore dal 18 giugno 2019. Le imprese che prima di quella data, sulla base dei parametri minori, avevano applicato la legge, vengono ovviamente penalizzate, dovendo valutare e decidere se disfare quello che avevano fatto per obbedire alla legge.

3 - La seconda modifica - Trascorso il termine del 16 dicembre 2019, il legislatore ha un altro ripensamento. Con la L. 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019 (c.d. decreto "Milleproroghe") viene modificata la modalità di prima applicazione delle modifiche all'art. 2477 c.c..

Con una modifica all'art. 379, comma 3 del CCII, i termini che erano fissati al 16 dicembre 2019, vengono riaperti e le Srl coinvolte devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Questo ripensamento è più dirompente del precedente.

Con questa modifica, almeno ad una prima lettura (ma vedremo che ne sono possibili altre), il primo esercizio da assoggettare a revisione è il 2020 e gli esercizi di riferimento per l'apprezzamento dei parametri dimensionali sono il 2019 ed il 2018.

Cosa devono fare le imprese che, rispettando la legge, avevano nominato l'organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre, con un incarico di revisione del bilancio 2019 sulla base dei parametri dimensionali del 2017 e 2018?

4 - **La terza modifica** - E arriviamo all'ultimo pentimento. Trascorso ogni termine di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, il legislatore, come abbiamo visto, mette mano a questa norma, modificando, nell'art. 379, comma 3, CCII, il riferimento all'esercizio 2019, in un nuovo riferimento alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Che succede ora? **Cosa devono fare le imprese (ed i professionisti)** che hanno rispettato il termine di approvazione dei bilanci 2019, assegnando un incarico di revisione per il 2020? Cosa devono fare le imprese (ed i professionisti) che avevano rispettato il termine del 16 dicembre 2019, assegnando un incarico di revisione per il 2019?

La risposta è articolata.

Va anzitutto precisato che gli effetti della seconda e, conseguentemente, della terza modifica, sono controversi e sussistono **due interpretazioni**.

La prima interpretazione, che vede fra i suoi più autorevoli sostenitori Assirevi (Documento di ricerca 234 - aprile 2020) ritiene che la seconda modifica abbia **spostato l'obbligo della prima revisione** dal 2019 al 2020 sulla base dei parametri dimensionali degli esercizi 2018 e 2019, anziché degli esercizi 2017 e 2018.

Ne consegue che la terza modifica sposta l'obbligo delle prime revisioni al 2022 sulla base dei parametri dimensionali degli esercizi 2020 e 2021.

La seconda interpretazione, che vede fra i suoi più autorevoli sostenitori il CNDCEC (La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - giugno 2020) ritiene che la seconda modifica (e quindi anche la terza) **configuri una scadenza mobile**, costituita da tutte le possibili date "entro" la data ultima indicata dal legislatore.

Quindi, a seconda del momento di nomina, il primo esercizio da sottoporre a revisione sarà il 2019, il 2020 oppure anche il 2021 o il 2022, e gli esercizi su cui apprezzare i parametri dimensionali possono essere il 2017 e 2018 oppure il 2018 e 2019 e così via.

Chi ha ragione?

Chi scrive propende per la seconda interpretazione, ma ritiene che entrambe abbiano argomenti a favore e contro e che quindi, al momento, che ognuno possa seguire **quella che ritiene più convincente**. Dovrebbe essere il legislatore, che ha creato questo pasticcio, a dare i chiarimenti.

Chi segue la seconda interpretazione non deve fare niente. Gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre o successivamente, sono incarichi di revisione legale da svolgere secondo le regole pertinenti.

Diverse sono invece le **conseguenze per chi segue la prima interpretazione**.

Le modifiche introdotte spostano le condizioni di obbligo al 2022, entro i termini di approvazione del bilancio 2021, così da far decadere le condizioni di obbligo per gli incarichi finora conferiti.

Ciò comporta *differenti conseguenze*, secondoché il soggetto incaricato **sia un revisore o una società di revisione, oppure un collegio sindacale o un sindaco unico**.

Per i revisori o le società di revisione, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale costituisce **giusta causa di revoca** di un incarico di revisione.

Ciò è stato stabilito dall'art. 4 del DM 261/2012, che tratta della cessazione anticipata di tali incarichi. Il decreto indica la articolata procedura di revoca che deve essere seguita e prevede un **anno di decantazione**, in cui il revisore revocato non può essere reincaricato.

Va osservato che, dopo la terza modifica, le società hanno tempo per revocare i revisori incaricati fino all'aprile 2021, senza precludersi la possibilità di reincaricarli entro i termini di approvazione dei bilanci 2021. Così non era dopo la seconda modifica: i tempi sarebbero stati troppo brevi per reincaricare il revisore revocato.

E' stato in questo contesto che Assirevi, nel documento sopracitato, ha suggerito la possibilità **di ricorrere all'istituto della risoluzione consensuale** dell'incarico, pure normata dall'art.7 del DM 261/2012, e che non prevede l'anno di decantazione.

Chi scrive ritiene che tale **suggerimento sia discutibile**, anche se in quel momento certamente corrispondente alle aspettative degli associati di Assirevi. La lettura dell'art. 7 del DM 261/2012 mostra chiaramente che l'istituto è pensato per un "divorzio" tra le due parti nel corso dell'incarico e prevede la contestuale assegnazione dell'incarico ad un altro revisore, con prorogatio fino a quando tale nuova assegnazione non sia operativa.

Tale previsione viene minimizzata nel documento di Assirevi, ma essa è essenziale per comprendere la natura dell'istituto e la conseguente mancata previsione dell'anno di decantazione.

Abbiamo visto che dopo la terza modifica, l'istituto della revoca può essere usato senza che l'anno di decantazione impedisca, successivamente, il reincarico al revisore revocato, ma è prevedibile che molti soggetti utilizzeranno ugualmente l'istituto della risoluzione consensuale, appoggiandosi alla autorevolezza, in questo caso discutibile, della associazione dei revisori.

Queste strade non sono percorribili quando l'incarico di revisione è affidato ad un Collegio sindacale o ad un sindaco unico. In questo caso infatti l'art. 1, comma 2, del DM 261/2012 rimanda alla disciplina civilistica del Collegio sindacale di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c..

In particolare l'art. 2400, comma 2, c.c. consente **la revoca dei sindaci solo per giusta causa**, prevedendo **l'approvazione della delibera di revoca da parte del Tribunale**, sentito l'interessato. Ne consegue che, non essendo la circostanza che stiamo considerando codificata come giusta causa dalla normativa sui sindaci, l'esito del procedimento non sarebbe affatto scontato.

E' appena il caso di osservare che la circostanza di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale non potrebbe neppure essere considerata causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 2399 c.c..

Va tuttavia osservato che, proprio per il riferimento alle norme civilistiche sul Collegio sindacale, nessuno potrebbe eccepire in casi di **dimissioni dell'intero Collegio sindacale, o del sindaco unico, inclusi i supplenti**, per le quali non è prevista giusta causa e che sarebbero immediatamente operative, essendo venuto meno l'obbligo di nomina, naturalmente nei casi in cui lo statuto rimanda alla norma di legge.

Va infine ricordato, per coloro che seguono la prima interpretazione, riguardo alla seconda ed alla terza modifica, che in ogni caso, sia se interviene una revoca o una risoluzione consensuale, sia nel caso di dimissioni di sindaci revisori, ma anche in caso di continuazione dell'incarico, non più come revisione legale, ma come revisione volontaria, ogni revisore o sindaco revisore deve comunicare **al Registro dei revisori la cessazione anticipata dell'incarico**, se del caso in quanto incarico di revisione legale. Va osservato che nel caso di prosecuzione dell'incarico, per chi segue la prima interpretazione, l'incarico diventa una revisione volontaria ed occorre comunicare al Registro la cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale, mentre, per chi segue la seconda interpretazione, l'incarico continua come revisione legale e nulla va comunicato al Registro: nelle medesime circostanze, a seconda delle interpretazioni, cambia il comportamento dovuto nei confronti del Registro dei revisori. Anche per questi paradossi il legislatore dovrebbe fare chiarezza.

Infine, in caso di sindaci revisori, va ricordato che le **dimissioni** comportano una ulteriore **comunicazione al MEF**, sia da parte dei dimissionari, sia da parte della società, ai sensi della **Determina MEF-RGS del 2 aprile 2013**.

A conclusione di questa riflessione è opportuno tornare su una questione che sembrava superata, ma che sta tornando di attualità.

Le modifiche all'art. 2477 c.c. apportate dal CCII ed i successivi interventi del legislatore non hanno riguardato in alcun modo la questione di quale organo debba essere nominato, per la quale **restano valide le conclusioni** raggiunte nel dibattito che si sviluppò nel corso del 2012, quando il testo dell'art. 2477c.c. antecedente le ultime modifiche fu definito.

Tali conclusioni possono essere così sintetizzate.

La nomina del revisore legale è comunque obbligatoria, mentre non lo è la nomina dell'organo di controllo.

Pertanto, nelle Srl che rientrano nell'obbligo, non è possibile nominare un Collegio sindacale o un sindaco unico senza incaricare nessuno per la revisione legale dei conti. E' invece possibile nominare:

- solo un revisore individuale o una società di revisione che svolgano la revisione legale dei conti;
- un Collegio sindacale o un sindaco unico che svolgano la vigilanza sindacale ed un revisore individuale o una società di revisione che svolgano la revisione legale dei conti;
- un Collegio sindacale o un sindaco unico che, ricorrendone le condizioni, vengono incaricati anche della revisione legale dei conti.

Tale lettura, che deriva dalla contestualizzazione della norma entro la regolazione contenuta nelle **Direttive europee in materia societaria**, ha visto a suo tempo la convergenza dei principali e più autorevoli attori del mondo imprenditoriale e professionale ed è stata applicata concordemente dagli operatori nel corso del tempo.

Per una approfondita disamina delle motivazioni di queste conclusioni si rimanda ancora al citato documento di Assirevi che, in questa parte, è ineccepibile.

Tuttavia ad **intaccare queste certezze** sono di recente intervenute una sentenza del **Tribunale di Bologna del 23 maggio 2019** ed una del **Tribunale di Roma** dell'1 giugno 2020 che hanno sostenuto, in diversi contesti e con diverse motivazioni, la possibilità per le Srl soggette all'obbligo, di nominare solo un organo di controllo, senza incaricare nessuno per la revisione legale.

E' noto che nel nostro sistema le sentenze disciplinano solo il caso esaminato. Tuttavia è vero che il testo dell'art. 2477 c.c. su questa parte è mal scritto e può indurre ad una non condivisibile lettura in questo senso.

Anche su questo punto il **legislatore dovrebbe fare chiarezza**.

IL PREMIO QUADRO FEDELE 2020



Al Miglior Bilancio delle Cooperative aderenti a Legacoop



PREMIO QUADROFEDELE 2020

AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale, con il patrocinio di Legacoop e il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, indice il Premio Quadrofedele al miglior bilancio d'esercizio giunto alla 22^a edizione e al miglior bilancio sociale giunto alla 21^a edizione - relativi all'esercizio 2019 per le società cooperative aderenti a Legacoop.

OBIETTIVI DEL PREMIO

Il Premio Quadrofedele si rivolge a tutte le cooperative aderenti a Legacoop nell'intento di promuovere la crescita di consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dal bilancio, dalla comunicazione economico finanziaria e dal bilancio di responsabilità sociale.

BANDO DI CONCORSO

Il Premio è rivolto alle Società Cooperative aderenti a Legacoop. Per partecipare ai rispettivi Premi occorre che:

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO** sia corredato o dalla relazione di certificazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 59/92 o dalla relazione di revisione dell'organo di controllo;
- **IL BILANCIO SOCIALE** sia corredato da una copia del Bilancio d'Esercizio e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Non sono richiesti riferimenti specifici per la elaborazione del Bilancio Sociale; tuttavia costituisce fattore di apprezzamento una "attestazione di controllo" del medesimo da parte di un organo di controllo indipendente.

SARANNO PREMIATI:

1. **MIGLIOR BILANCIO D'ESERCIZIO** per le Cooperative che hanno realizzato fino ad € 50 milioni di Valore della Produzione;
2. **MIGLIOR BILANCIO D'ESERCIZIO** per le Cooperative che hanno realizzato oltre ad € 50 milioni di Valore della Produzione;
3. **MIGLIOR BILANCIO SOCIALE**;
4. **B.E.S.T.**, che verrà consegnato alla Cooperativa con i migliori Bilanci d'Esercizio e Sociale, caratterizzati da una efficace comunicazione e Trasparenza, congiuntamente considerati.
5. **DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA** - Rendicontazione di genere nel report di sostenibilità.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le cooperative dovranno far pervenire entro il **16 ottobre 2020** la scheda di partecipazione, ad AIRCES tramite mail, all'indirizzo segreteria@airces.it.

La trasmissione dei Bilanci e di eventuale documentazione a corredo potrà avvenire entro la data sopra indicata secondo le seguenti 2 modalità:

- tramite mail con indicazione del link esatto dove poterlo scaricare
- tramite upload nel cloud computing Dropbox Iscrivendosi all'indirizzo www.dropbox.com ed effettuando la condivisione con il nostro indirizzo segreteria@airces.it

CRITERI DI VALUTAZIONE

Trasparenza, leggibilità e completezza

- trasparenza sotto l'aspetto contabile
- completezza dei dati e adeguatezza della documentazione
- esposizione dei flussi finanziari
- indicatori di riclassificazione
- informazione sull'attività svolta

Presentazione formale

- capacità comunicazionale nei confronti dei soci della comunità economico finanziaria
- elementi di coordinamento grafico ed illustrativo quale:
- supporto all'informazione
- organizzazione dell'assemblea di bilancio

Diffusione

- capacità e tempestività della distribuzione agli stakeholders
- comunicazione al mass media

GIURIA

La giuria sarà presieduta da **Piero Landi**, Presidente Airces, e composta da **Gianni Bragaglia**, Presidente Emerito Airces, **Lorenzo Zambotto**, Segretario Airces, **Simone Gamberini**, Direttore Generale Coopfond, **Igor Skuk**, **Mauro Gori**, **Luciano Sita**, **Ferruccio Vannucci**, **Camillo De Berardinis**, Legacoop e **Silvia Fiesoli** di Ria Grant Thorton.

PREMIAZIONE

L'assegnazione dei Premi QUADROFEDELE 2020 avrà luogo in occasione di un evento promosso da AIRCES in collaborazione con Coopfond e Legacoop.

N.B. – Le cooperative che hanno vinto due volte lo stesso premio nelle ultime cinque edizioni e saranno ancora meritevoli del Premio, riceveranno una "menzione speciale". Potrà essere prevista, inoltre, l'assegnazione di premi speciali alle Cooperative che per la prima volta parteciperanno al Premio.

L'elenco dei vincitori sarà pubblicato mediante un'inserzione in un quotidiano nazionale.

NOTE GIURIDICHE E TECNICHE

a cura di
FRANCESCO CAPPELLO
Revisore Legale
Dottore Commercialista
in Torino e Cuneo

NELLE S.R.L. LA NOMINA DEI LIQUIDATORI È POSSIBILE SENZA L'INTERVENTO DEL NOTAIO

Nel caso in cui una s.r.l. debba avviare la procedura di liquidazione, risulta di particolare importanza accertare in quali casi l'assemblea dei soci possa deliberare sulla nomina dei liquidatori senza che sia necessaria la verbalizzazione notarile. Nelle S.p.A., sulla base delle disposizioni civilistiche, la nomina dei liquidatori, rimessa alla competenza dell'assemblea straordinaria richiede necessariamente l'intervento del notaio. Per quanto concerne invece le s.r.l., poiché per tale configurazione sociale è venuta meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, l'intervento del notaio è necessario solamente nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2480 c.c. Sul punto, il Comitato notarile del Triveneto, nella massima J.A.4, ha affermato che, esclusivamente per le s.r.l., le delibere di nomina e di revoca dei liquidatori devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ma non anche nelle forme previste per adottare dette modifiche. Conseguentemente, il relativo verbale può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico. Tuttavia, il Consiglio nazionale del Notariato n. 186-2011/I ha affermato che la verbalizzazione notarile è obbligatoria nel caso di modifica dei poteri spettanti ai liquidatori, in quanto va a configurare una modifica delle regole organizzative della società.

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE OLTRE UN TERZO

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 luglio 2019 n. 1187, depositata il 21 gennaio 2020, nel ribadire la norma secondo la quale l'assemblea dei soci debba essere adeguatamente informata in ordine all'operazione oggetto di delibera, ha richiamato l'art. 2446 del codice civile,

LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO EX ART. 2476, COMMA 7, L.F. SUSSISTE IN OGNI CASO DI INGERENZA NELLA GESTIONE SOCIALE

Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 9 settembre 2019 n. 8031, ha affermato che il socio di una società a responsabilità limitata che si è ingerito nella gestione sociale risponde solidalmente con gli amministratori per il compimento di atti dannosi nei confronti della società. Nel

comma 1, secondo il quale – in caso di riduzione di capitale sociale per perdite oltre un terzo – all’assemblea non solo deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società ma la stessa deve anche essere edotta circa i fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte – tenuta a valutare se il grado di aggiornamento della relazione ex art. 2446, comma 1, resa disponibile all’assemblea fosse da ritenersi adeguata al fine di della delibera assembleare – ha affermato che l’obbligo informativo è correttamente adempiuto se all’assemblea dei soci viene comunicato l’ultimo bilancio approvato non superiore a 180 giorni e se nell’arco di tale periodo non si sono verificati successivi fatti di rilievo.

***COSTITUISCE REATO L’OMESSO
VERSAMENTO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI, ANCHE SE
L’AZIENDA È IN CRISI.***

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50920 del 17 dicembre 2019, ha affermato che la consapevole scelta effettuata dall’imprenditore di non effettuare i versamenti previdenziali dovuti ai suoi dipendenti, seppur indotta dalla situazione di scarsa liquidità venutasi a creare in azienda, configura l’ipotesi di reato di omesso versamento delle ritenute Inps previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 D.L. n. 463/83, conv. dalla L. n. 638/83, sussistente in presenza del dolo generico, rappresentato in questo caso dalla consapevolezza di tale sua scelta. Né vale ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato l’avvio della procedura di cui all’art. 182 bis comma 6 L.F., in quanto il tentativo del datore di lavoro di superare la crisi aziendale non è incompatibile con la coscienza e volontà di eludere il versamento delle ritenute previdenziali ai dipendenti.

caso di specie, il Tribunale ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2476, comma 7, del codice civile – al fine della sussistenza della responsabilità del socio – occorre che sussista l’intenzionalità dello stesso a esercitare la propria influenza sull’organo amministrativo. Trattasi di ingerenza sistematica e non occasionale, dimostrabile attraverso una qualsiasi manifestazione di volontà espressa non necessariamente in forma ufficiale bensì officiosa.

***NIENTE SANZIONI
ALL’AMMINISTRATORE DI FATTO
PER MANCATO VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE DA PARTE DELLA
SOCIETÀ.***

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32594 del 12 dicembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente amministratore di fatto di una società che era stato ritenuto responsabile in solido con l’ente per il pagamento delle sanzioni a quest’ultimo comminate dall’Amministrazione finanziaria con un avviso di accertamento volto a recuperare a tassazione omessi ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. I Giudici hanno infatti confermato la tesi difensiva del ricorrente che ha sostenuto l’inapplicabilità nei suoi confronti delle sanzioni amministrative scaturite dall’omissione degli obblighi di versamento dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, atteso che tali imposte, per loro natura, sono di competenza delle persone giuridiche e non di quelle fisiche, e conseguentemente hanno enunciato il seguente principio di diritto: “le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art. 9 del d.lgs n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs n. 472 ma solo in quanto compatibili”.

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE
DIRETTORE RESPONSABILE:
GIUSEPPE LAVALLE
N. 4 – LUGLIO – AGOSTO 2020
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2020